



## **Comune di Pomigliano d'Arco** Città Metropolitana di Napoli

**ORDINANZA N. 4 DEL 18 gennaio 2022**

**Oggetto: ordinanza n. 1 del 07/01/2022 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento del contagio da Covid- 19 sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco – sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i servizi educativi per l’infanzia dal giorno 10.01.2022 al 22.01.2022”* – REVOCA**

### **IL SINDACO**

**Visto** l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

#### **Visti**

- l’art. 117 del d.lgs. del 31 Marzo 1998, n. 112 in materia di interventi d’urgenza;
- l’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica;

**Richiamata** l’ordinanza sindacale n. 1 del 07/01/2022, avente ad oggetto: *“Misure per il contenimento del contagio da Covid- 19 sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco – sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i servizi educativi per l’infanzia dal giorno 10.01.2022 al 22.01.2022”*, con la quale veniva disposta, in ragione dell’estrema diffusione della nuova variante denominata ‘Omicron’ ed al fine di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado per l’indicato periodo;

**Preso atto** che nelle more veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7/1/2022 il decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1, avente ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid- 19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, in vigore dal giorno successivo e, dunque, a far data dall’08/01/2022, che contiene diverse misure volte al contenimento del contagio nel sistema educativo, scolastico e formativo;

**Considerato** che con nota prot. n. 7240 del 10/01/2022, avente ad oggetto *“Ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado – Chiarimenti”*, seguita dalla nota prot. n. 11819 del 13/01/2022, la Prefettura di Napoli, facendo riferimento al decreto n. 19/2022 del Presidente del TAR Campania che aveva sospeso l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 07/01/2022, invitava i Sindaci ad effettuare le dovute valutazioni in ordine alle ordinanze sindacali adottate alla luce dei principi enunciati dal giudice amministrativo in sede cautelare monocratica, rilevando, tra l’altro, che *“la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatale resta confinata alle ipotesi residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l’improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza”*;

**Ritenuto**, dunque, di dover riconsiderare l’ordinanza sindacale n. 1 del 07/01/2022 alla luce del *jus superveniens* e dei principi richiamati dalle suddette note prefettizie;

**Ritenuto**, alla luce delle suddette motivazioni, che l’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 possa essere revocata, così da consentire l’adozione da parte dei dirigenti scolastici delle opportune misure organizzative.

#### **DISPONE**

di revocare l’ordinanza n. 1 del 07/01/2022 con effetto a decorrere dal 19 gennaio con la conseguente ripresa, in pari data, delle attività didattiche in presenza secondo quanto previsto dal decreto legge del 07 gennaio 2022, n. 1;

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Napoli, al Comando di Polizia Locale, alle FF.OO. ricomprese nella L. n. 121/1981, ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio;

#### **COMUNICA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Napoli, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**

***Prof. Gianluca Del Mastro***